Prescrizioni
Sulle Contravenzioni di Polizia Stradale
e
Di Sanità

1852

1C

Prescrizioni sulle Contravenzioni

di Polizia Stradale e di Sanità

1852.

Contravenzioni

Sono di competenza dei Municipii e delle Deputazioni comunali gli oggetti indicati nella Notificazione 15 Agosto 1818 del Commissario imperiale Plenipotenziario (V. Manuale degli atti Ufficiali Tom: 2 pag 421) Per tali oggetti le Autorità comunali esercitano le relative attribuzioni a termine di legge e giudicano in prima istanza.

Vendita Abusiva del Vino

Vedi l'avviso Delegatizio 22 settembre 1818 N° 18287 — Sez. IX — Manuale degli atti Ufficiali Tom: 2 pag: 504.

Ingombro di Strade

Le multe portate dal decreto 20 maggio 1806 sulle contravenzioni per ingombro alle strade vengono determinate dalle Deputazioni comunali salvo il ricorso all' I. R. Delegazione Provle. art: 24. V. Regolatore Amministrativo Titolo Acque e Strade pag: 46.

N $\frac{4403}{661}$ VII. S. CIRCOLARE.

Milano, 18 febbrajo 1852.

L'I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Alle II. RR. Commissarie distrettuali della Provincia.
Alle Deputazioni comunali.
Ai Reverendi Parrochi.
Ai signori Medici condotti.

Le condizioni in cui versa la provincia di Milano per lo scarsissimo ricolto delle uve, per la cattiva qualità del vino, per la imperfetta maturazione del grano turco e pel suo artificiale disseccamento, e soprattutto il dominare qua e là in alcuni comuni malattie di carattere tifoideo, hanno fermato l' attenzione della scrivente sulla necessità, che le discipline di pubblica igiene siano diligentemente osservate, onde sminuire i danni che dalle speciali suddette circostanze potrebbero derivare alla salute delle popolazioni.

Sino dall'anno 1835 la R. Delegazione colla circolare 26 ottobre N. 35053-7738 VII diffusamente diramata, aveva richiamato in vigore i principali precetti di pulizia medica, di cui gran parte è contenuta nella *Grida* 26 aprile 1781, applicata all'intiera Lombardia coll'editto 29 marzo 1787, e nell' anno 1836 con l'altra circolare 14 maggio N. 14995-3293 VII aveva specialmente inculcata la pulizia sanitaria degli opificj, degli stabilimenti e delle case dei poveri, e la sorveglianza sui venditorj di commestibili e di bevande.

Molto erasi allora ottenuto dalla simultanea cooperazione degli II. RR. Commissariati, delle comunali Deputazioni, dei MM. RR. Parrochi e dei Medici condotti; ma parecchie delle disposizioni allora impartite sono cadute in dimenticanza e nuovi inconvenienti si sono verificati.

La pulitezza soprattutto delle abitazioni, delle corti e delle case in quasi tutti i comuni della provincia è intieramente trascurata; gli ammassi di concime e di scopature in fermentazione occupano l'area intiera delle corti, impediscono il libero accesso alle abitazioni e le riempiono di una dannosissima mefite. Le case di varj piccoli comuni mancano di latrine, e gli escrementi umani si depongono sugli ammassi di scopature al limitare delle abitazioni stesse.

Fosse di acqua stagnante si trovano in mezzo agli abitati, le quali nella stagione estiva aggiungono all'umidità perniciose esalazioni, e molto più se, come praticasi in molti luoghi, nelle fosse stesse si pone in macerazione il lino o la canape.

Le corti di molte case sono ingombre di piante di alto fusto, che tolgono ogni ventilazione.

I pozzi di parecchi comuni non sono espurgati da molti anni addietro, e l' acqua non vi può essere salubre.

In alcuni paesi si permette l'abitare di case di recente costrutte senza veruna visita e giudizio intorno al prosciugamento delle pareti; in altri soverchia è la riunione di gente negli stessi locali; alcune abitazioni finalmente sono irrimediabilmente insalubri.

Parecchie stalle così dette d' inverno sono tanto succide, basse, umide e prive d' ogni venti-

lazione, che non possono assolutamente servire per riunioni di contadini, senza grave danno della loro salute.

Varie filande abbisognano di essere disciplinate, onde rimuovere le putride esalazioni tanto dell' acqua che ha servito alla filatura, come delle crisalidi fermentanti.

Le macellerie dimandano imperiosamente la vigilanza delle Autorità comunali, poichè in moltissimi paesi le prescrizioni relative alla visita degli animali da macellarsi e delle loro carni sono affatto trascurate.

Il commercio dei commestibili e delle bevande richiama esso pure le solerti cure delle Autorità comunali, constando che soventi se ne vendono di malsani, o di preparati con utensili, che potrebbero essere cagione di gravi inconvenienti. Così le caldaje destinate a mantenere l' acqua calda per la fabbricazione del pane di grano turco in prossimità dei forni comunali non sono in generale bene stagnate.

La scarsezza del vino ha già prodotto in molti comuni il dannoso abuso dell' acquavite, della cui purezza almeno è indispensabile di essere sicuri.

Il poco vino dell' ultimo ricolto è aspro, e l' avidità del guadagno potrebbe cercare di renderlo migliore con addizioni nocevoli alla salute, come sono i preparati di piombo. Inoltre si corrompe facilmente da sè stesso. Il vino che tolto dalle botti e lasciato alcune ore in una tazza cangia colore, si rende torbido e mucilaginoso, è certamente insalubre.

La R. Delegazione si è convinta essere necessarj pronti ed efficaci provvedimenti, e quindi mentre impartisce le disposizioni che reputa acconcie all' uopo, fa assegnamento sullo zelo e sull' attività dei RR. Commissarj distrettuali e delle Deputazioni comunali, come ancora sui paterni consigli dei Reverendi Pastori e sulle cognizioni dei Medici condotti, perchè le disposizioni stesse raggiungano il desiderato scopo.

E pertanto prima del giorno 15 prossimo venturo marzo ciascuna Deputazione comunale in concorso del Medico condotto procederà a diligente visita tanto dei luoghi aperti che de' chiusi in ciascun comune, e darà le provvidenze che stimerà opportune in consonanza ai regolamenti, e nella sfera delle sue attribuzioni, rilasciandone copia a chi deve eseguirle, e d'ogni cosa sarà a rilevarsi processo verbale, in cui sia indicato quanto abbiano adoperato e quanto rimanga a farsi. Verrà il processo verbale trasmesso entro cinque giorni successivi alle rispettive II. RR. Commissarie, le quali non più tardi del giorno 31 marzo prossimo venturo presenteranno tutti i suddetti protocolli alla R. Delegazione provinciale, corredandoli d' un elenco e soggiungendo le motivate loro osservazioni.

A norma soprattutto delle comunali Deputazioni si richiamano i vigenti regolamenti sanitarj, in base ai quali esse devono impartire le surriferite provvidenze:

1. Gli ammassi di concime in vicinanza delle abitazioni sono vietati dall'art 5 della Grida succitata, sotto comminatoria di lir. 15. 87 (scudi tre) di multa. Lo sono pure i maceratoj di lino e di canape ed i ristagni di acque, pei combinati articoli 3 e 5 della stessa Grida e sotto l'eguale comminatoria. Le Deputazioni prefiggeranno un congruo termine perchè siano tolte tali cagioni di insalubrità, e quando trovassero renitenza, provocheranno la nozione della scrivente per l'esecuzione d' ufficio e per l'applicazione della multa.

La costruzione di latrine per le case abitate da molti individui è prescritta dall'art. 22 della stessa Grida sanitaria. Le Deputazioni, riconosciutane la necessità, ne prescriveranno ai proprietarj la costruzione entro due mesi, oltrepassato il qual termine si faranno fare d' ufficio a spese dei renitenti.

2. L' espurgo dei pozzi quando le acque ne sono guaste, è prescritto ai proprietarj dal § 25 della suddetta Grida, sotto pena ai renitenti di lir. 52. 90 (dieci scudi) di multa. Le Deputazioni devono prescrivere l' espurgo entro il termine di tre giorni feriali. In caso di rifiuto adoperano come si è detto al n. 1.

3. Il regolamento della Commissione di sanità del dipartimento d' Olona 20 giugno 1813 prescrive, che i locali di fresco fabbricati non possono essere abitati senza aver prima ottenuto il permesso in iscritto della Deputazione, previa visita e ricognizione del perfetto prosciugamento dei muri, intonachi e pavimenti. Le Deputazioni denuncieranno alle rispettive Preture i contravventori a termini del § 139 del Codice penale parte seconda.

Quanto alle abitazioni che riconoscessero insalubri, dovranno prescrivere quanto trovassero necessario per renderle abitabili, e dove non fosse possibile migliorarle, provocare con separati rapporti l' allontanamento degli inquilini.

Rispetto alle stalle ove si riuniscono i contadini, daranno le disposizioni perchè siano tenute con pulizia, e impediranno che si aprano pel detto uso quelle che a giudizio del Medico condotto fossero assolutamente insalubri, salvo l' attivare le discipline portate dalla delegatizia circolare 27 ottobre 1817 N. 21108-6076, ove si verificasse il bisogno.

4. Il Decreto italico 16 gennajo 1811 ed i §§ 8, 9 e 10 della Grida sanitaria stabiliscono le discipline per l' aprimento degli stabilimenti che spargono odore malsano od incomodo, e le comminatorie per i casi di trasgressione in multe da lir. 31. 74 a lir. 52. 92 (sei a dieci scudi). Le Deputazioni comunali verificheranno se i conduttori di tali stabilimenti siano muniti di licenza e ne eseguiscano le prescrizioni, e dove sia bisogno di provvedimento, lo impartiscono fissando un congruo termine. In caso di inadempimento, si uniformano al disposto del n. 1.

5. Rispetto all' aprimento degli esercizj di macelleria, ed alla visita delle carni degli animali macellati, provvede il regolamento generale di macellazione e vendita delle carni pei comuni non murati diramato il 3 novembre 1843 colla delegatizia circolare N. 21393-3980, ed il decreto italico 16 gennajo 1811.

Le Deputazioni denuncieranno le contravvenzioni all' I. R. Pretura locale, a termini del succitato regolamento e del § 153 del Codice penale parte seconda.

Derogato per la circolare 15 agosto 1845 V. Tom: 2 pag: 421

6. Quanto al commercio ed uso di cibi e bevande che per la loro cattiva qualità, o pei recipienti in cui si preparano, possono essere dannosi, si ricordano:

a) Il divieto di vendere, somministrare, o fare qualsiasi uso delle carni di bestie morte od uccise per malattia portato dalla governativa Notificazione 20 settembre 1819.

b) Le discipline pel commercio dei funghi verdi, secchi, ec. diramate coll'Avviso delegatizio 24 settembre 1851 N. 25859-1791.

c) Il divieto ai mercanti di vino, di aceto, di birra, di acquavite ec. di tenere bevande preparate, adulterate o guaste in modo, che possano rendersi nocive alla salute, contemplato nel § 156 del Codice delle G. T. P.

d) Le istruzioni portate dall'Avviso delegatizio 26 marzo 1822 N. 6787-1515 ai lattivendoli, locandieri, ec., ec., perchè i recipienti di rame destinati a contenere cibi o bevande siano sempre stagnati collo stagno puro; e dall'altro Avviso 27 novembre 1821 N. 34739-2468 sul divieto di polverizzare il sale in mortaj di bronzo o di altro simile metallo.

e) Il divieto d'ogni addizione, mischianza o falsificazione, la quale o per sè stessa, o per gl' ingredienti adoperati, o pel modo di prepararli, o pei recipienti di cui si fosse fatto uso per prepararli o custodirli, potesse comunicare una qualità nociva alla salute a qualsivoglia specie di commestibili (§ 160 del Codice penale parte seconda).

f) Finalmente la proibizione a chicchessia di vendere, o tener da vendere, o portare sui mercati pesci, uccelli, polli, erbaggi di ogni sorta putridi o corrotti, come pure frutte acerbe e fracide.

Le Deputazioni dovranno denunciare alle rispettive I. R. Preture le contravvenzioni indicate sotto le lettere *a, b, c, d, e*. Nei casi poi contemplati sotto la lettera *f*), dovranno far sotterrare i commestibili invenzionati, previo processo verbale e giudizio del Medico condotto, ed infliggere ai contravventori la multa di lir. 26. 45 (scudi cinque), come è prescritto dal § 38 della succitata Grida.

L'oggetto interessa troppo da vicino la pubblica salute e il ben essere della popolazione specialmente agricola e manifatturiera, perchè la scrivente non si tenga sicura della puntuale esecuzione delle prescrizioni impartite.

Gl'II. RR. Commissarj distrettuali recandosi nei comuni del distretto in occasione delle adunanze dei convocati o per altri motivi porteranno la loro attenzione sul modo con cui saranno state eseguite le prescrizioni sovr'indicate.

Riservasi poscia la regia Delegazione provinciale di far eseguire verificazioni nell'argomento sì per quanto occorrerà a farsi da parte della stessa, come ancora per notificare alla Superiorità quei funzionarj che si saranno distinti nel procurare l'interesse della sanità e della pubblica igiene.

L'I. R. Delegato provinciale

C. P. VILLA.

D268
Eseg. il 5 Maggio 1852
Sanità § 21